Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 27 giugno 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2296.

Erezione in ente morale dell'Ospedale coloniale principale di Bengasi « Regina Elena » ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 20 marzo 1933, n. 702, che approva l'ordinamento sanitario per le Colonie, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Riconosciuta l'opportunità di erigere in ente morale l'Ospedale coloniale principale « Regina Elena » di Bengasi, di disciplinarne l'ordinamento, allo scopo di migliorarne il funzionamento, di metterlo in grado di far fronte alle accresciute esigenze del servizio ospedaliero in Libia e di stabilire alcune norme transitorie;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana e per l'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ospedale coloniale principale « Regina Elena » di Bengasi è eretto in ente morale con tutti i diritti, le funzioni e le attribuzioni riconosciute per tali enti dalle disposizioni vigenti è con lo scopo dell'assistenza ospedaliera, secondo le modalità e nei limiti stabiliti nell'unito statuto, approvato con il presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze.

Con la stessa forma saranno approvate le eventuali successive modifiche dello statuto.

Art. 2.

Il patrimonio del predetto Ente è costituito:

a) dal complesso dei beni immobili e mobili appartenenti al demanio della Libia attualmente destinati ad uso dello Ospedale coloniale di Bengasi che, come da atto di consistenza, ammontano a L. 6.638.973,80 (beni mobili lire 1.295.973,80; beni immobili L. 5.343.000) e che vengono ceduti gratuitamente all'Ente stesso, in deroga, per quanto riguarda la cessione dei beni mobili, all'art. 16 del vigente ordinamento contabile per le Colonie;

b) dal ricavato delle confische extragiudiziarie, che potranno essere devolute dal Governo della Libia a favore dell'Ospedale stesso;

c) dalla quota eventualmente devoluta agli ospedali della Libia sul provento della Lotteria automobilistica di Tripoli, da ripartirsi fra gli ospedali di Tripoli e di Bengasi, con provvedimento del Governatore generale;

d) dalle eventuali donazioni e dai lasciti che potranno pervenire da Enti e da privati;

e) dagli eventuali avanzi di gestione, accertati alla chiusura del bilancio consuntivo dell'Ente.

Art. 3.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dai redditi del proprio patrimonio;

b) dal contributo del Governo della Libia a pareggio dei bilanci degli ospedali della Libia, la cui misura non potrà superare, complessivamente, la somma di L. 2.323.513, stanziata nel bilancio di quel Governo, per l'esercizio 1937-38.

c) dalle eventuali sovvenzioni concesse da Municipi della Libia o da altri Enti;

d) dalle diarie di ricoveri corrisposte dal Governo della Libia e da municipi, enti e privati, nonchè dai proventi per speciali prestazioni;

e) da qualsiasi altro provento non estraneo alle finalità dell'Ente.

Art. 4.

Il funzionamento dell'Ospedale è regolato, anche per quanto riguarda l'onere delle spese di spedalità, di assistenza e di soccorso, dalle norme legislative e regolamentari vigenti nel Regno e da quelle che in avvenire potranno ivi essere emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica, purchè applicabili e non contrastanti con le disposizioni contenute nel presente decreto e nello statuto dell'Ente.

Art. 5.

Presso l'Ospedale possono essere istituite, ai sensi e con le norme fissate dall'art. 114 dell'ordinamento sanitario per le Colonie, approvato con R. decreto 20 marzo 1933-XI, numero 702, scuole per l'addestramento pratico dei medici e delle levatrici, scuole professionali per infermiere e scuole per l'abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Il Governo della Libia può concedere contributi per il funzionamento di dette scuole.

Art. 6.

Al Governatore generale della Libia compete l'alta sorveglianza sul predetto Ente.

L'Ente è posto sotto la tutela e la vigilanza del prefetto di Bengasi al quale spettano tutte le attribuzioni e le facoltà che competono nel Regno alla Giunta provinciale amministrativa ed al prefetto.

Nei casi in cui, a norma dell'art. 4, l'esercizio dell'azione di tutela spetta nel Regno alla Giunta provinciale amministrativa, il prefetto deve sentire il Consiglio amministrativo provinciale.

I regolamenti emanati dall'Ente, per diventare esecutivi, devono portare l'approvazione del prefetto, sentito il Consiglio amministrativo provinciale e quello provinciale di sanità, ove si tratti di regolamenti igienico sanitari, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente.

Art. 7.

La pianta organica, le norme di assunzione e di carriera, il trattamento economico di attività e di quiescenza, a qualsiasi titolo dovuto, le attribuzioni e lo stato giuridico di tutto il personale sono fissati nel regolamento organico da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Con la stessa forma sono approvati tutti i regolamenti comunque concernenti il personale.

Art. 8.

La facoltà e le attribuzioni che competono, in materia di conti consuntivi, al Consiglio di prefettura, sono devolute al prefetto, il quale decide, nel termine di tre mesi, sentito il Consiglio amministrativo provinciale.

Contro le decisioni del prefetto è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, alla Corte dei conti.

Alle sedute del Consiglio amministrativo provinciale, ai sensi del presente articolo e del precedente art. 6, interviene anche il ragioniere capo del Commissariato provinciale, quando siano trattati affari attinenti alla finanza dell'ospedale.

Art. 9.

Sulle responsabilità previste nel primo capoverso dell'articolo 30 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, modificata dal Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2841, pronuncia il prefetto, sentito il Consiglio amministrativo provinciale.

Contro le decisioni del prefetto è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, alla Corte dei conti.

Le facoltà e le attribuzioni spettanti, nei casi previsti nell'art. 11 del Regio decreto predetto, alla Giunta provinciale amministrativa competono al prefetto.

Art. 10.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia per l'Ospedale principale di Bengasi il decreto del Ministro per le Colonie 3 maggio 1935-XIII, sull'ordinamento e il funzionamento degli ospedali coloniali principali, e successive modificazioni. Non si applicano nemmeno le norme contenute negli articoli 93, 94, 95, 96 97, 102 (1° comma); 103 e 105 dell'ordinamento sanitario per le Colonie, approvato con R. decreto 20 marzo 1933-XI, n. 702.

Art. 11.

Rimangono salvi i diritti acquisiti da medici primari o capireparto che prestano servizio nell'Ospedale alla data di entrata in vigore del presente decreto, purchè assunti mediante concorso per titoli ed esami, secondo le disposizioni del contratto-tipo, approvato con il decreto interministeriale 30 aprile 1929-VII, n. 129, e successive modificazioni, e purchè i diritti stessi acquisiti siano quelli che derivano direttamente dall'attuale rapporto d'impiego nei limiti e nelle condizioni in esso stabilite.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, foglio n. 73. — MANCINI

Statuto dell'Ospedale coloniale principale « Regina Elena » con sede in Bengasi

CAPO I

Disposizioni generali.

Art. 1.

L'Ospedale coloniale principale con sede in Bengasi ha la denominazione « Regina Elena ».

Art. 2.

L'Ospedale provvede al ricovero, alla cura ed al mantenimento gratuito, nei limiti dei mezzi disponibili, dei poveri affetti da malattie acute, dei feriti e delle donne nell'imminenza del parto semprechè di condizioni povere.

Provvede inoltre a ricoverare infermi, sia a pagamento diretto, sia con pagamento delle diarie da parte di Municipi od altri enti, limitatamente ai posti disponibili, dopo di aver assicurato il ricovero indicato nel comma precedente.

Nel caso di domande contemporanee di ricovero eccedenti il numero dei letti disponibili per la cura gratuita, hanno preferenza gli infermi che abbiano bisogno più sollecito di soccorso, a giudizio della Direzione dell'ospedale.

Art. 3.

Nel regolamento interno sono determinate le norme per l'ammissione e la dimissione degli infermi e le garanzie da richiedere per il pagamento delle rette dei malati non ricoverati gratuitamente.

Il ricovero ha luogo senz'altro in caso di urgenza o qualora vi sia ordinanza del Governatore generale o del prefetto o delle altre autorità competenti per il territorio, ovvero, infine, dal podestà del Municipio di appartenenza, salvo a provvedere, in un secondo tempo, per l'applicazione del primo comma del presente articolo.

Art. 4.

In ogni reparto ospedaliero, oltre alla divisione per sesso, deve essere curata anche quella per razza, e, possibilmente, per religione. I fanciulli di età inferiore ai dodici anni, devono essere ricoverati in appositi reparti distinti.

Art. 5.

Gli infermi cronici possono essere accolti nei periodi in cui la malattia attraversi una fase di acutizzazione e limitatamente alla durata di essa.

Possono essere accolti, anche all'infuori delle condizioni prevedute nel comma precedente, gli infermi di malattie celtiche, lebbra e tubercolosi nelle varie manifestazioni, limitatamente alla capacità dei rispettivi reparti.

Gli infermi delle malattie infettive, a carattere contagioso e diffusivo, sono accolti esclusivamente quando possa essere assicurato nel rispettivo reparto un adeguato isolamento.

Art. 6.

La misura delle rette di ricovero e dei compensi per speciali prestazioni è deliberata dal Consiglio di amministrazione ed approvata dal prefetto.

Nell'ammontare delle rette per i malati ricoverati per ordine dell'autorità competente, devono intendersi computate le spese di ricovero, di mantenimento, di cure medico-chirurgiche, di medicazione e qualsiasi altro trattamento curativo attinente all'esercizio di singole branche della medicina o chirurgia, senza diritto all'Amministrazione ospedaliera a rivalsa per qualsiasi spesa accessoria e parimenti senza diritto per i sanitari a compensi speciali per le loro prestazioni.

La giornata di entrata e quella di uscita debbono essere computate come una sola giornata di presenza.

Ai sensi delle disposizioni del 1° capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 febbraio 1935-XIII, n. 243, convertito nella legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1128, le spese di spedalità dei cittadini italiani metropolitani, ricoverati negli ospedali coloniali, si intendono a carico del Governo della Libia.

Art. 7.

L'Ospedale provvede anche all'assistenza ospedaliera dei militari nazionali ed indigeni, sia in sezioni speciali dei reparti comuni, sia in apposito reparto di osservazione.

Il personale militare necessario viene destinato dal Governatore generale, sentite le competenti autorità militari ed il direttore dell'Ospedale.

Una speciale convenzione tra l'autorità militare e l'Amministrazione dell'ospedale determinerà le rette di ricovero da corrispondere e quanto altro.

Agli infermi militari si applicano, per quanto possibile, le disposizioni dell'ordinamento sanitario territoriale.

Spetta all'ufficiale medico più anziano, addetto all'Ospedale, la direzione della disciplina nei soli confronti delle norme militari, così in rapporto dei militari infermi, come in rapporto ai militari che vi prestano servizio.

Art. 8.

Il reparto di osservazione militare è diretto dall'ufficiale medico più anziano fra quelli destinati a prestare servizio presso l'Ospedale, ai sensi dell'articolo precedente.

A detto ufficiale compete, secondo le direttive che all'uopo riceve dal direttore di sanità militare, di raccogliere e coordinare gli elementi relativi alle pratiche medico-legali riguardanti gli infermi militari anche nelle sezioni degli altri reparti dell'Ospedale.

CAPO II

Del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'Ospedale è retto ed amministrato da un Consiglio di amministrazione composto di 5 membri compreso il presidente.

Il presidente ed i consiglieri sono nominati dal Governatore generale, durano in carica tre anni e possono essere sempre riconfermati senza interruzione. Tra i consiglieri è compreso un funzionario del Ministero delle finanze, in servizio in Libia.

Le loro funzioni sono gratuite; può tuttavia essere fissato a favore del solo presidente, nel provvedimento di nomina, e a carico dell'Ente, una congrua indennità annua che non può superare il limite massimo di L. 5000 e di L. 10.000 a seconda che esso appartenga o meno all'Amministrazione dello Stato.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano di nomina e, in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.

Il presidente ed i membri possono essere sospesi o revocati con decreto del Governatore generale, il quale può anche dichiararli decaduti dalla carica, ove per tre mesi consecutivi non intervengano alle sedute. La facoltà di sospensione e di scioglimento dell'Amministrazione, nonchè della nomina del commissario, previste dagli articoli 48 e 50 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, successivamente modificata, competono al Governatore generale.

Art. 10.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo una volta ogni tre mesi e comunque nel mese di settembre per l'esame del conto dell'esercizio chiuso nel mese di ottobre per la formazione del bilancio dell'esercizio venturo. Le altre, ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda scritta e motivata di due almeno dei componenti il Consiglio, sia per richiesta scritta del direttore dell'Ospedale, ovvero per ordine del prefetto.

Alle adunanze del Consiglio interviene, con voto consultivo, il direttore dell'Ospedale.

Art. 11.

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento di almeno tre dei suoi componenti ed a maggioranza degli intervenuti.

A parità di voti, la proposta si intende respinta.

Per la validità delle adunanze non viene computato chi, avendo interesse, giusta l'art. 16 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, non può prendere parte alle discussioni o alle deliberazioni.

Il segretario del Consiglio è un funzionario amministrativo dell'Ospedale, designato dal presidente.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando qualcuno degli interessati si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale.

Art. 12.

Oltre a quanto disposto nell'art. 10, il Consiglio esercita, sia collettivamente, sia a mezzo dei suoi componenti, l'alta vigilanza sull'amministrazione e sul funzionamento dell'Ospedale, provvede all'amministrazione dell'Ente e al suo regolare funzionamento, propone tutti i regolamenti necessari ed in ispecie quello interno di amministrazione, quello organico del personale, quello igienico sanitario, decide sulle contestazioni relative alle disposizioni date dal direttore, delibera circa la nomina, la sospensione o il licenziamento del personale in pianta stabile e in genere su tutti gli affari che interessano l'Ente, secondo le norme, nei limiti e alle condizioni stabilite dagli appositi regolamenti.

Nel mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio delibera il bilancio di previsione che trasmette al prefetto per l'approvazione.

Le variazioni agli stanziamenti del bilancio che si rendessero necessarie sono pure deliberate dal Consiglio e soggette all'approvazione del prefetto.

Entro il mese di settembre viene compilato il conto consuntivo dell'esercizio precedente a quello in corso che deve essere approvato dal prefetto.

Art. 13.

Al presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza dell'Ente e di curare la esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio.

Egli adotta, in caso di assoluta urgenza, tutti i provvedimenti necessari, salvo a riferire al Consiglio, provvede alle spese necessarie nei limiti delle facoltà che all'uopo gli potranno essere delegate dal Consiglio di amministrazione, sospende per gravi ed urgenti motivi il personale in pianta stabile, assume, sospende o licenzia i salariati, secondo le norme nei limiti e alle condizioni stabilite nel regolamento organico indicato nell'art. 12.

Può delegare parte delle sue attribuzioni al direttore dell'Ospedale.

CAPO III

Del medico direttore.

Art. 14.

Il medico direttore è alla immediata dipendenza del presidente del Consiglio di amministrazione, vigila su tutti i servizi dell'Ospedale ed è l'ordinatore responsabile di quelli igienico-sanitari, ha alla propria dipendenza diretta tutto il personale civile e militare che presta servizio nell'Ospedale e ne cura la distribuzione nei vari reparti e servizi, provvede alle spese necessarie nei limiti delle facoltà che all'uopo gli potranno essere delegate dal Consiglio di amministrazione, propone l'assunzione in servizio del personale salariato e lo sospende in caso di urgenza.

Corrisponde con le varie autorità ed enti per tutto ciò che riguarda infermi degenti, dimessi o da ammettersi all'Ospedale.

In caso di assoluta urgenza adotta i provvedimenti necessari salvo a riferirne al presidente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'Africa Italiana
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 8 giugno 1939-XVII, n. 860.

Modificazione all'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, per quanto riguarda il termine per la presentazione alle Assemblee legislative dei disegni di legge di conversione dei Regi decreti-legge.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Gran Consiglio del Fascismo ha espresso il suo parere;

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato, a mezzo delle loro Commissioni legislative, ai sensi dell'art. 17 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al secondo comma dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, è sostituito il seguente:

« Nei casi indicati nell'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, riguardante l'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il decreto Reale deve essere munito della clausola della presentazione alle Assemblee legislative per la conversione in legge ed essere, a pena di decadenza, presentato, agli effetti della conversione stessa, ad una delle due Assemblee legislative non oltre il termine di 60 giorni dopo la sua pubblicazione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 861.

Ricostituzione del comune di Casalvecchio Siculo in provincia di Messina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Casalvecchio Siculo, aggregato con R. decreto 29 novembre 1928-VII, n. 2976, a quello di Santa Teresa di Riva, è ricostituito con la circoscrizione risultante dalla pianta planimetrica annessa alla presente legge.

Art. 2.

Il prefetto di Messina, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, in attuazione della presente legge, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Casalvecchio Siculo e Santa Teresa di Riva.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

Progetto della nuova circoscrizione territoriale del Comune di Casalvecchio Siculo

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 862.

Modifiche al R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426, relativo al riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, riguardante il riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426, e sue successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel penultimo comma dell'art. 9 le parole « un sostituto avvocato generale dello Stato o vice avvocato dello Stato » sono sostituite con le seguenti: « un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 5° ».

L'ultimo comma dell'art. 13 è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Il presidente del Comitato deve invitare a partecipare alle sedute del Comitato, senza voto deliberativo, l'ufficiale ammiraglio ispettore delle artiglierie e munizionamento e l'ufficiale ammiraglio ispettore delle armi subacquee ogni qualvolta si trattino questioni di loro competenza e ognuno per la parte di propria competenza.

« Il presidente del Comitato ha, inoltre, facoltà di invitare ad intervenire alle sedute del Comitato, senza voto deliberativo, ufficiali di qualunque Corpo e grado, specialmente versati nelle questioni sottoposte al Comitato, anche se non destinati alla Capitale; nei casi in cui gli ufficiali non siano destinati alla Capitale, l'esercizio di tale facoltà è subordinato all'autorizzazione del Ministro ».

L'ultimo comma dell'art. 19 è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Il presidente del Comitato deve invitare a partecipare alle sedute del Comitato, senza voto deliberativo, l'ufficiale ammiraglio ispettore delle artiglierie e munizionamento e l'ufficiale ammiraglio ispettore delle armi subacquee ogni qualvolta si trattino questioni di loro competenza e ognuno per la parte di propria competenza.

« Il presidente del Comitato ha, inoltre, facoltà di far intervenire alle sedute del Comitato, senza voto deliberativo, ufficiali di qualunque Corpo e grado specialmente versati nelle questioni sottoposte al Comitato, anche se non destinati alla Capitale; nei casi in cui gli ufficiali non siano destinati alla Capitale, l'esercizio di tale facoltà è subordinato all'autorizzazione del Ministro ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. 863.

Norme integrative ed esecutive per l'applicazione del Regio decreto-legge 4 settembre 1938-XVI, n. 1389, sulla istituzione del Monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione in Italia, Possedimenti e Colonie, dei filmi cinematografici provenienti dall'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 4 settembre 1938-XVI, n. 1389, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 465, che istituisce il Monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei filmi cinematografici provenienti dall'estero;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le corporazioni e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione delle pellicole estere, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 4 settembre 1938-XVI, n. 1389, è gestito dall'E.N.I.C. per conto dello Stato, con amministrazione separata e con distinto bilancio.

Art. 2.

Le operazioni di acquisto di pellicole estere sono effettuate dal Monopolio nel limite dei contingenti di importazione stabiliti, per le singole provenienze, dal Ministero per gli scambi e per le valute.

La stipulazione dei contratti di acquisto e la loro esecuzione sono di esclusiva competenza del Monopolio, a nome del quale sono rilasciate tutte le licenze d'importazione.

Sono del pari di esclusiva competenza del Monopolio gli scambi di pellicole nazionali con pellicole straniere.

L'importazione di pellicole dall'estero, in dipendenza di contratti di scambio, può essere effettuata dal Monopolio, previa l'autorizzazione del Ministero per gli scambi e per le valute, in aggiunta alle quote di contingentamento di cui al primo comma.

L'importazione di pellicole straniere, in dipendenza di accordi per la produzione in compartecipazione in Italia di pellicole in più versioni, è subordinata all'autorizzazione da concedersi di volta in volta dal Ministero per gli scambi e per le valute, di concerto col Ministero per la cultura popolare, udito il parere del Monopolio.

Art. 3.

Ferme le facoltà conferite dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 settembre 1938, n. 1389, il Monopolio può cedere il diritto di sfruttamento delle pellicole acquistate a ditte prescelte fra le categorie di produttori, esportatori e noleggiatori di pellicole cinematografiche.

Esso può altresì concedere, a ditte esercenti il noleggio cinematografico, la facoltà di distribuire pellicole estere con la qualifica di agenti distributori del Monopolio, qualora abbiano una organizzazione estesa a tutto il territorio nazionale, o di sub-agenti distributori del Monopolio, qualora abbiano una organizzazione regionale o locale.

Le ditte a cui sono state cedute pellicole estere ai sensi del 1° comma possono noleggiarle direttamente soltanto se ab-

biano ottenuta la qualifica di agente o sub-agente del Monopolio; altrimenti debbono noleggiarle per il tramite di un agente o sub-agente autorizzato.

Le ditte stesse non possono rivendere o comunque cedere in altra forma le pellicole ad esse assegnate senza il preventivo consenso del Monopolio.

La facoltà di distribuire pellicole estere può essere in qualunque momento revocata alle ditte che violassero le condizioni di concessione o che trasgredissero comunque alle norme regolatrici del Monopolio.

Art. 4.

Nessuna pellicola estera può circolare nel Regno, nelle Isole italiane dell'Egeo e nell'Africa Italiana, senza essere munita di una apposita licenza, rilasciata dal Monopolio, da riprodursi nel titolo di testa di ogni pellicola.

Art. 5.

Alla gestione del Monopolio sovraintende un Comitato direttivo costituito:

— da un presidente e da un vice presidente, che saranno rispettivamente il presidente ed il vice presidente dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche;

— da un consigliere d'amministrazione dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche, designato dal presidente dell'Ente medesimo;

— dal direttore generale degli affari commerciali del Ministero per gli affari esteri;

— da un direttore generale del Ministero per l'Africa Italiana;

— dal ragioniere generale dello Stato;

— da un direttore generale del Ministero delle corporazioni;

— dal direttore generale della cinematografia del Ministero per la cultura popolare;

— dal direttore generale dei servizi delle importazioni del Ministero per gli scambi e per le valute;

— dal presidente della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo.

La vigilanza sulla gestione è esercitata da un Collegio di revisori composto da:

— un membro effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero della cultura popolare;

— un membro effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero delle finanze;

— un membro effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero per gli scambi e per le valute;

— un membro effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero delle corporazioni;

— un membro effettivo ed uno supplente, designati dal presidente della Corte dei conti.

Art. 6.

Il Comitato ha per la gestione del Monopolio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare spetta al Comitato:

a) di fissare le modalità e condizioni delle operazioni della gestione;

b) di deliberare le operazioni finanziarie occorrenti per la gestione medesima;

c) di deliberare sui contratti di acquisto delle pellicole, e di cessione delle medesime ai sensi dell'art. 3, primo comma, e sulle modalità e condizioni relative;

d) di nominare e revocare gli agenti e sub-agenti distributori del Monopolio e stabilire le modalità e condizioni relative;

e) di deliberare il bilancio per l'esercizio;

f) di deliberare in genere su ogni altro oggetto della gestione.

Le deliberazioni di cui alle lettere *b*) ed *e*) sono soggette all'approvazione del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la cultura popolare.

Il presidente esercita i poteri che gli vengono delegati dal Comitato.

Art. 7.

La Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, di concerto con il Ministero della cultura popolare, determina entro il mese di gennaio di ogni anno quali siano le ditte da ammettere all'assegnazione delle pellicole di cui all'art. 3, primo comma, e la quota di partecipazione da attribuirsi a ciascuna di esse, con particolare riguardo alle ditte produttrici, provvedendo nei dieci giorni successivi a notificare tali determinazioni alla gestione del Monopolio.

Il Comitato direttivo ha la facoltà di affidare alla Federazione suddetta la ripartizione fra le ditte interessate delle pellicole da cedersi ai sensi del precitato art. 3, primo comma.

In tal caso la gestione del Monopolio deve rimettere alla Federazione l'elenco delle pellicole estere disponibili per la cessione, con l'indicazione del prezzo e delle condizioni di pagamento.

La Federazione, a sua volta, deve provvedere, entro un mese dal ricevimento dell'elenco, a ripartire le pellicole fra le singole ditte secondo le quote di partecipazione loro spettanti e trasmettere al Monopolio il prospetto dell'effettuata ripartizione.

Il Comitato direttivo potrà liberamente disporre, sia delle pellicole che la Federazione non abbia assegnate entro il termine di cui al precedente comma, sia di quelle per cui le ditte assegnatarie non abbiano perfezionato il regolare contratto di acquisto entro il termine di 15 giorni dall'invito ricevutone.

In casi di particolare urgenza il Comitato direttivo ha la facoltà di ridurre i termini di cui sopra.

Art. 8.

L'esercizio di bilancio del Monopolio ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e si chiude il 30 settembre dell'anno successivo.

Il bilancio deve essere compilato e presentato all'approvazione dei Ministeri competenti, ai sensi del precedente articolo 6, comma terzo, nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, unitamente alle relazioni del Collegio dei revisori e del Comitato direttivo.

Gli utili netti, dedotta la quota per il Comitato direttivo, da approvarsi dal Ministro per le finanze, sono accantonati per la costituzione di un fondo di rispetto di pertinenza dello Stato, da utilizzarsi per il graduale rimborso delle operazioni finanziarie passive inerenti alla gestione del Monopolio.

Esaurito il rimborso delle operazioni suddette, gli utili resteranno a disposizione del Ministero delle finanze, per le erogazioni da disporre di concerto con il Ministero della cultura popolare e con quello degli scambi e valute.

Art. 9.

La liquidazione degli affari in corso, al momento in cui la gestione dovesse cessare, sarà effettuata dal Comitato direttivo di cui all'art. 5.

L'eccedenza attiva, che risulterà dopo aver liquidato tutte le passività e gli oneri, sarà attribuita all'Erario dello Stato.

Art. 10.

L'Istituto nazionale LUCE è autorizzato a provvedere direttamente all'acquisto, all'importazione ed alla distribuzione delle pellicole documentarie estere occorrenti per il suo uso esclusivo, previo benestare del Ministero per gli scambi e per le valute.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GUARNERI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — LANTINI — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 72. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° giugno 1939-XVII, n. 864.

Riunione dei due uffici di conciliazione del comune di Calitri in unico ufficio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la deliberazione 21 marzo 1938-XVI, del podestà di Calitri, con la quale si chiede che i due uffici di conciliazione esistenti in quel Comune siano riuniti in unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del Comune medesimo;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I due uffici di conciliazione del comune di Calitri sono riuniti in unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del Comune medesimo.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 74. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 maggio 1939-XVII, n. 865.

Reinscrizione nel quadro del Regio naviglio da guerra dello Stato della Regia nave « Brennero ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto in data 23 agosto 1929-XII, n. 1700, col quale si sospendeva temporaneamente l'inscrizione nel quadro del naviglio da guerra della Regia nave « Brennero »;

Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave « Brennero » è reinscritta nel quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 1° maggio 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 87. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1939-XVII.

Autorizzazione alla caccia del cinghiale in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Udito il Comitato per la caccia di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836;

Decreta:

Nelle località « Masone Cungiaus, Conca Spina, Pragodi, Cauri, Samitza S'Olioni, Is Fogàias, Cerbeddai, Su Castradrosciu, Lagus de Figu, Su Fossu Antigu, Baddau, Figaitzu, Minda Pruna », in territorio del comune di Usellus, il cinghiale viene annoverato, durante l'attuale periodo di divieto, tra gli animali nocivi, e ne è consentita l'uccisione a scopo di protezione delle colture agrarie.

La Commissione venatoria provinciale di Cagliari è incaricata della esecuzione del presente decreto, restando pertanto autorizzata ad effettuare un massimo di cinque battute di caccia al cinghiale entro i limiti delle località sopra specificate, presi accordi con i proprietari dei fondi interessati e con la sezione di Usellus dell'Associazione provinciale cacciatori.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: TASSINARI

(2798)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1939-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo intercomunale di Taranto e suo riconoscimento come Consorzio agrario provinciale di Taranto, e fusione nel Consorzio agrario provinciale di Taranto dei Consorzi agrari cooperativi di Castellaneta e di Ginosa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Veduto il proprio decreto in data 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, col quale si approva, fra l'altro, lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo intercomunale di Taranto è dichiarato trasformato in ente morale ai fini della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

L'ente morale di cui al precedente articolo è riconosciuto, ai termini dell'art. 1 della citata legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, come Consorzio agrario provinciale per la provincia di Taranto.

Art. 3.

A datare dalla pubblicazione del presente decreto, l'Ente morale predetto assumerà la denominazione di « Consorzio agrario provinciale della provincia di Taranto » e sarà retto dallo statuto-tipo allegato al decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 febbraio dello stesso anno n. 29.

Detto statuto debitamente integrato con la ragione sociale e munito del visto di approvazione ministeriale sarà pubblicato immediatamente a cura del Consorzio nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 4.

Il Consorzio agrario cooperativo di Castellaneta e il Consorzio agrario cooperativo di Ginosa sono dichiarati trasformati in enti morali ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 5.

I Consorzi agrari di cui al precedente articolo, sono fusi ai sensi dell'art. 2, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Taranto.

Art. 6.

Le fusioni di cui al precedente articolo avranno luogo previo accertamento delle attività e delle passività dei Consorzi agrari di cui all'art. 4 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di ciascun Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Taranto.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività dei Consorzi fusi è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 7.

Sentito il Consorzio agrario provinciale di Taranto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà e deciderà le eventuali richieste formulate dai Consorzi agrari di cui all'art. 4 al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Taranto nei riguardi della cessata attività dei Consorzi agrari in essi fusi.

Art. 8.

Il Consorzio agrario provinciale di Taranto è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione degli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Taranto, nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Roma, addì 24 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2852)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1939-XVII.

Applicazione del contributo sindacale per l'anno 1939 a carico degli iscritti all'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 10 aprile 1926, n. 359, che approva lo statuto dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori;

Visto l'art. 69 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, e l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 2629, convertito in legge il 1° giugno 1938, n. 1386;

Visto il proprio decreto 28 luglio 1938, concernente l'applicazione di un contributo per l'anno 1938 a carico dei coltivatori di semi oleosi, iscritti nell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dell'Associazione stessa, con cui a norma degli articoli 3, penultimo comma, e 7, lett. *c*), dello statuto, viene proposta l'applicazione di un contributo per l'anno 1939 a carico dei soci;

Sentita la Confederazione fascista degli agricoltori e riconosciuta la necessità dell'applicazione del contributo nell'interesse collettivo della categoria;

Decreta:

E' autorizzata per l'anno 1939 l'applicazione di un contributo a carico degli iscritti all'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori.

La misura del contributo è stabilita come segue:

Ricino, per ogni quintale di seme consegnato deguseiato, L. 6;

Ricino, per ogni quintale di seme consegnato in bacca, L. 3,90;

Colza, per ogni quintale di seme consegnato, L. 4;

Ravizzone, per ogni quintale di seme consegnato, L. 4;

Arachide, per ogni quintale di seme consegnato, L. 4;
Lino, per ogni quintale di seme consegnato, 4;
Soja, per ogni quintale di seme consegnato, L. 4;
Sesamo, per ogni quintale di seme consegnato L. 4;
Girasole, per ogni quintale di seme consegnato, L. 3;
Lentisco, per ogni quintale di seme consegnato essiccato, L. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI.

(2797)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Conferma in carica di un consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi

Con R. decreto 1° giugno 1939-XVII, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, il gr. uff. dott. Giuseppe Bleiner con effetto dal 1° luglio 1939-XVII, è confermato nella carica di consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

(2826)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli

N. 138

del 22 giugno 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,50
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,2315
Canadà (Dollaro)	18,96
Danimarca (Corona)	3,973
Germania (Reichsmark)	7,6255
Norvegia (Corona)	4,4715
Olanda (Fiorino)	10,09
Polonia (Zloty)	358,25
Portogallo (Scudo)	0,8077
Svezia (Corona)	4,5825
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56

Rendita 3,50 % (1906)	73,40
Id. 3,50 % (1902)	70,75
Id. 3,00 % Lordo	50,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,575
Id. Id. 5 % (1936)	94,325
Rendita 5 % (1935)	93,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,925
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,70
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,45
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,25
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,15
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

Media dei cambi e dei titoli

del 23 giugno 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,50
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,2315
Canadà (Dollaro)	18,96
Danimarca (Corona)	3,973
Germania (Reichsmark)	7,626
Norvegia (Corona)	4,472
Olanda (Fiorino)	10,09
Polonia (Zloty)	358,25
Portogallo (Scudo)	0,8077
Svezia (Corona)	4,582
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56

Rendita 3,50 % (1906)	73,35
Id. 3,50 % (1902)	70,75
Id. 3,00 % Lordo	50,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,55
Id. Id. 5 % (1936)	94,325
Rendita 5 % (1935)	93,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,90
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,675
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,725
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,975
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,10
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per consegna di certificato del consolidato 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 315.

Con atto notificato il 30 dicembre 1938-XVII, per ministero dell'ufficiale giudiziario Mirizzi del Tribunale di Taranto, ad istanza di Accetta Antonia fu Vito, maritata Parisi, quale unica erede della madre D'Onofrio Vittoria vedova ed erede a sua volta del notaio Elefante Giuseppe, è stato diffidato De Carlo Francesco, domiciliato in detta città al corso Garibaldi n. 41, a consegnare alla istante il certificato del Consolidato 3,50 per cento (1906) n. 99769, di annue L. 59,50, intestato ad Elefante Giuseppe fu Gaetano ed indebitamente da lui detenuto, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente avviso, con avvertenza che, trascorso tale termine, senza che la consegna sia avvenuta e senza regolari opposizioni, la Direzione generale del Debito pubblico procederà all'emissione del nuovo titolo, a norma dell'art. 88 del regolamento, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

(912) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificati del consolidato 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 316.

E' stato chiesto dal commissario prefettizio del comune di Guardistallo (Pisa), il tramutamento in titoli al portatore dei certificati del Consolidato 3,50 per cento (1906) n. 246534, di annue L. 280 e n. 521963 di L. 52,50, intestati al Comune suddetto.

Poichè detti certificati sono mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(911)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avvisi di rettifica

Nell'elenco per alienazione di rendite - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 in data 11 marzo 1939-XVII il n. 649547 riferibile al certificato del Cons. 3,50 % intestato a Giacci Federico fu Fedele, deve intendersi rettificato in 549547.

(2780)

Nell'elenco di smarrimento di certificati di rendita pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* puntate nn. 153, 206 e 255 dell'8 luglio 9 settembre e 9 novembre 1938-XVII, rispettivamente per la 1ª, 2ª e 3ª inserzione, i certificati di rendita n. 89437 di L. 367,50 e n. 211897 di L. 385 intestati a Rossi Raffaella fu Carmine devono essere rettificati: da *Cons.* 3,50 in *Redimibile* 3,50.

(2785)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di membri del Consiglio provinciale di sanità di Novara.

Con Regi decreti in data 8 aprile 1939-XVII, registrati alle Corte dei conti il 26 maggio 1939-XVII, registro n. 6 Interno, fogli numeri 240, 290 e 291, i signori prof. dott. Vittorio Ferrero, conte Gerardo Leonardi di Villacortese e prof. dott. Paolo Pietra sono stati nominati componenti del Consiglio provinciale sanitario di Novara pel triennio 1938-40, in sostituzione rispettivamente dei sigg. prof. Giovanni Paroli, prof. avv. Mario Enzo Toscano e dott. Carlo Felice Marchisio.

(2781)

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Alessandria

Con R. decreto 10 maggio 1939-XVII (registrato alla Corte dei conti, addì 31 stesso mese, registro n. 6 Interno, foglio n. 327) il sig. prof. Andrea Manai è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Alessandria pel triennio 1938-1940 in sostituzione del sig. prof. Edoardo Poggio.

(2782)

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Teramo

Con R. decreto 10 maggio 1939-XVII (registrato alla Corte dei conti addì 31 maggio 1939-XVII, registro n. 6 Interno, foglio n. 326) il sig. prof. Giuseppe Lonero è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Teramo pel triennio 1938-1940 in sostituzione del sig. prof. Cermenati Attilio.

(2783)

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Cagliari

Con R. decreto 10 maggio 1939-XVII (registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1939-XVII, registro n. 6 Interno, foglio n. 325) il sig. prof. Francesco Vozza è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Cagliari pel triennio 1938-1940 in sostituzione del sig. prof. Giuseppe Delle Piane.

(2784)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. [illegible], per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comun[illegible] che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Ferrea Pietro di Genova, contrassegnati col n. 38, sono stati deformati.

(2786)

Autorizzazione alla Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria ad acquistare un terreno in Treviglio (Bergamo).

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni in data 14 febbraio 1939-XVII è stata autorizzata la Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria ad acquistare in Treviglio (Bergamo) un terreno, da adibire alla costruzione della sede poliambulatoriale delle Mutue.

(2788)

Autorizzazione alla Confederazione fascista degli industriali ad acquistare in Firenze un fabbricato

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni in data 15 giugno 1939-XVII è stata autorizzata la Confederazione fascista degli industriali ad acquistare in Firenze il palazzo dei Marchesi Giuntini, da adibire a sede della propria Unione provinciale.

(2789)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento dell'amministrazione del Consorzio di irrigazione « Roggia Bocchetti Baiona » in provincia di Brescia e nomina del commissario straordinario.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 15 giugno 1939-XVII, n. 3655 è stato, ai sensi dell'art. 66 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, provveduto allo scioglimento della amministrazione del Consorzio di irrigazione « Roggia Bocchetti Baiona » con sede in Urago d'Oglio (Brescia) ed alla nomina del cav. dott. Lorenzo Salazar a commissario per la gestione straordinaria dell'Ente.

(2787)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Aidomaggiore (Cagliari) e Usini (Sassari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Cadeddu Giovanni fu Basilio, per la Cassa comunale di credito agrario di Aidomaggiore (Cagliari);

Delogu Antonio fu Ignazio, per la Cassa comunale di credito agrario di Usini (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2802)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Sossio Baronia, in liquidazione, con sede in S. Sossio Baronia (Avellino).

Nella seduta tenuta il 17 giugno 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Sossio Baronia, in liquidazione, con sede in S. Sossio Baronia (Avellino), il dott. Nino Mastropietro è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2803)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a quattro posti di vice ispettore in prova nel personale a contratto del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

IL COMMISSARIO PER LE MIGRAZIONI E LA COLONIZZAZIONE

Visto il decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935-XIII che approva le norme per l'assunzione ed il trattamento economico del personale a contratto del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di vice ispettore in prova (gruppo *A*) nel personale a contratto del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Dal concorso sono escluse le donne.

Non sono ammessi al concorso gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà pervenire al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione (presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Viminale), non oltre il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica ed indicare il cognome, il nome, la paternità la data e il luogo di nascita ed il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni e dovrà inoltre essere indicato di accettare, in caso di nomina, quella residenza che l'Amministrazione riterrà di assegnare.

Per i concorrenti che risiedano in Libia o in Africa Italiana resta fermo il predetto termine di giorni sessanta per la presentazione della domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno venti giorni avanti la prima prova di esame.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che l'aspirante, alla data della presente deliberazione, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare.

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV abbiano partecipato alle relative operazioni militari.

Il limite stesso è poi elevato a 39 anni:

a) per i militari od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari all'estero alle quali abbiano partecipato in servizio militare non isolato, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari, quando siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto del personale civile non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine. Ai fini della presente deliberazione sono equiparati ai cittadini della Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale.

3) certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente segretario federale del P.N.F. da cui risulti la data della prima iscrizione al Partito e l'iscrizione al medesimo per l'anno XVII oppure la iscrizione per l'anno XVII ai Fasci giovanili di combattimento.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F., mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari ovvero del Segretario amministrativo del Partito stesso.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli rilasciati ai sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che ha l'iscritto in forza. I certificati riguardanti iscrizioni anteriori al 28 ottobre 1922 dovranno riportare il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di un Vice segretario del Partito Nazionale Fascista;

4) diploma originale o copia autentica notarile della laurea in giurisprudenza conseguita presso una Università del Regno, oppure della laurea in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche conseguita presso una Università o un Istituto superiore del Regno;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

7) certificato da bollo da L. 4 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio ed è idoneo fisicamente ai servizi coloniali.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa di cui alle circolari nn. 558 del 1922 e 957 del 1936 del giornale militare relativa ai servizi resi eventualmente in zona di operazione nonchè in originale, o copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o della croce al merito di guerra.

Gli invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità con il decreto di concessione della pensione di guerra o con il certificato Mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in quest'ultimo caso però la dichiarazione suddetta deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data della presente deliberazione.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, da cui risulti la data di inizio e la qualità del servizio straordinario prestato.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data della presente deliberazione.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda non sia pervenuta entro il termine stabilito e nei cui riguardi la documentazione della domanda medesima non sia, allo spirare del termine stesso, completa. Tuttavia l'Amministrazione può concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Per i concorrenti che risiedono all'estero valgono le stesse norme stabilite nel precedente art. 2 per quelli risiedenti in Libia o nell'Africa Italiana.

Art. 4.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con deliberazione del Commissario non motivata ed insindacabile.

L'Amministrazione peraltro può ammettere i candidati agli esami scritti con riserva di deliberare successivamente con provvedimento non motivato e insindacabile circa la loro definitiva ammissione al concorso.

Art. 5.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale.

Le materie di esame sono le seguenti:

Prove scritte (quattro):

1) diritto civile e commerciale;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) diritto corporativo e legislazione del lavoro;
4) economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale:

Formano oggetto della prova orale, oltre le materie sulle quali vertono le prove scritte, le seguenti materie: diritto internazionale pubblico e privato, legislazione speciale amministrativa anche con riguardo alle attribuzioni del Commissariato, nozioni di statistica teorica ed applicata ed una lingua straniera scelta dal candidato tra francese, inglese e tedesco.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successiva deliberazione ed avranno luogo in Roma.

I candidati riceveranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo, in cui saranno tenute tanto le prove scritte quanto quelle orali.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successiva deliberazione, sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un consigliere o primo referendario della Corte dei conti, di un professore di Università il quale professi una delle discipline che sono argomento di prova scritta, del capo del personale del Commissariato e di un funzionario di gruppo *A* del ruolo organico del Commissariato, di grado non inferiore al sesto, membri;

Un funzionario di gruppo *A* del ruolo organico del Commissariato, di grado non inferiore al nono, eserciterà le funzioni di segretario.

Alla Commissione saranno aggregati altri membri per le prove delle lingue estere comprese nel programma in esame.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2960.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme vigenti per il conferimento dei posti di ruolo nell'Amministrazione dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se a giudizio dell'Amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati a contratto con lo stipendio iniziale

e gli altri assegni stabiliti per il gruppo *A* della tabella allegata alle norme per l'assunzione ed il trattamento del personale a contratto del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione approvate con decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935-XIII.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece a giudizio dell'Amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina a contratto saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile lordo di L. 800, ridotto ed aumentato ai termini dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, 24 settembre 1936, n. 1719, 27 giugno 1937, n. 1033 e della legge 20 aprile 1939, n. 591.

La misura del predetto assegno sarà ridotta alla metà per coloro i quali saranno destinati a prestare servizio presso sedi ove abbiano già abituale dimora.

Roma, addì 31 maggio 1939-XVII

Il commissario: NANNINI

(2828)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a 11 posti di vice segretario aggiunto in prova (gruppo B) nel personale a contratto del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

IL COMMISSARIO PER LE MIGRAZIONI E LA COLONIZZAZIONE

Visto il decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935-XIII che approva le norme per l'assunzione ed il trattamento economico del personale a contratto del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 11 posti di vice segretario aggiunto in prova (gruppo *B*) nel personale a contratto del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

Dal concorso sono escluse le donne.

Non sono ammessi al concorso gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6 dovrà pervenire al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione (presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Viminale), non oltre il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e indicare il cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita ed il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni e dovrà inoltre essere indicato di accettare, in caso di nomina, quella residenza che l'Amministrazione riterrà di assegnare.

Per i concorrenti che risiedano in Libia o in Africa Italiana resta fermo il predetto termine di giorni sessanta per la presentazione della domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno venti giorni avanti la prima prova di esame.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che l'aspirante, alla data della presente deliberazione, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari.

Il limite stesso è poi elevato a 39 anni:

a) per i militari od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari all'estero alle quali abbiano partecipato in servizio militare non isolato, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari, quando siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto del personale civile non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine. Ai fini della presente deliberazione sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù del decreto Reale;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente segretario federale del P. N. F. da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'iscrizione al medesimo per l'anno XVII oppure la iscrizione per l'anno XVII ai Fasci giovanili di combattimento.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della provincia e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P. N. F., mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari ovvero del Segretario amministrativo del Partito stesso.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri: quelli rilasciati ai sammarinesi residenti nel

Regno saranno firmati dalla Federazione che ha l'iscritto in forza. I certificati riguardanti iscrizioni anteriori al 28 ottobre 1922 dovranno riportare il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di un Vice segretario del Partito Nazionale Fascista;

4) diploma originale o copia autentica notarile del diploma di Regia scuola media superiore;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

7) certificato su carta da bollo da L. 4 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio ed è idoneo fisicamente ai servizi coloniali.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa di cui alle circolari nn. 558 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare relativa ai servizi resi eventualmente in zona di operazione nonchè in originale, o copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o della croce al merito di guerra.

Gli invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità con il decreto di concessione della pensione di guerra o con il certificato Mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in quest'ultimo caso però la dichiarazione suddetta deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data della presente deliberazione.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, da cui risulti la data di inizio e la qualità del servizio straordinario prestato.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data della presente deliberazione.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda non sia pervenuta entro il termine stabilito e nei cui riguardi la documentazione della domanda medesima non sia, allo spirare del termine stesso, completa. Tuttavia l'Amministrazione può concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni.

Per i concorrenti che risiedono all'estero valgono le stesse norme stabilite nel precedente art. 2 per quelli residenti in Libia o nell'Africa Italiana.

Art. 4.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con deliberazione del Commissario non motivata ed insindacabile.

L'Amministrazione peraltro può ammettere i candidati agli esami scritti con riserva di deliberare successivamente con provvedimento non motivato e insindacabile circa la loro definitiva ammissione al concorso.

Art. 5.

L'esame consterà in tre prove scritte e di una orale.

Le materie di esame sono le seguenti:

Prove scritte (tre):

1) nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e corporativo;
2) nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;
3) ragioneria generale ed applicata.

Prova orale (una):

Formano oggetto della prova orale, oltre le materie sulle quali vertono le prove scritte, le seguenti materie: nozioni di diritto civile e commerciale, nozioni sulla contabilità generale dello Stato, nozioni di legislazione speciale amministrativa anche con riguardo alle attribuzioni del Commissariato e nozioni di statistica.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successiva deliberazione ed avranno luogo in Roma.

I candidati riceveranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora, e del luogo in cui saranno tenute tanto le prove scritte quanto quelle orali.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successiva deliberazione, sarà composta del Direttore generale del Commissariato, presidente; del Capo del personale del Commissariato, di un referendario della Corte dei conti, di un funzionario di gruppo *A* del ruolo organico del Commissariato di grado non inferiore al sesto e di un professore ordinario di Regio istituto medio di istruzione il quale professi una delle materie che sono argomento di prova scritta, membri.

Un funzionario di gruppo *A* del ruolo organico del Commissariato, di grado non inferiore al nono, eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme vigenti per il conferimento dei posti di ruolo nell'Amministrazione dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se a giudizio dell'Amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati a contratto con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il gruppo *B* dalla tabella allegata alle norme per l'assunzione ed il trattamento del personale a contratto del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione approvato con decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935-XIII.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece a giudizio dell'Amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina a contratto saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile lordo di L. 700 ridotto ed aumentato ai termini dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491; 14 aprile 1934, n. 561; 24 settembre 1936, n. 1719; 27 giugno 1937, n. 1033 e della legge 20 aprile 1939, n. 591.

La misura del predetto assegno sarà ridotta alla metà per coloro i quali saranno destinati a prestare servizio presso sedi ove abbiano già abituale dimora.

Roma, addì 31 maggio 1939-XVII

Il commissario: NANNINI

(2829)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.